

COMUNE DI MOIMACCO
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

Incentivi per le funzioni tecniche
(art. 113, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)
e successive modifiche e integrazioni

approvato con Delibera di Giunta n. 122 del 21.12.2017

OPERE E LAVORI PUBBLICI

ART. 1 - Costituzione del Fondo

1. Il “Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche”, di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, è costituito, nei limiti delle disponibilità di bilancio e del rispetto dei relativi equilibri incluso il rispetto dei tetti alle spese di personale e al salario accessorio (qualalora l’incentivo risulti rilevante), da una somma non superiore al 2% dell’importo, IVA esclusa, posto a base di gara per la realizzazione di opere pubbliche, lavori pubblici, forniture o servizi.
2. In nessun caso, anche al fine di non svilire l’istituto della performance, la destinazione delle risorse al fondo di cui all’art. 2 potrà far ridurre le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, del Segretario Comunale e dei Dirigenti.
3. Sono ammesse all’incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici di importo superiore a 40.000 Euro.
4. Per i contratti nei settori dei servizi e delle forniture sono incentivati gli appalti solo nel caso in cui sia obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione.
5. La somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'Irap a carico dell'Ente.
6. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% dell’importo posto a base di gara, è stabilita, in rapporto all’entità e complessità dell’intervento da realizzare, come media di due addendi $(a+b)/2$, secondo la seguente graduazione:

a) Con riferimento all’entità:

- | | |
|--|------|
| • per interventi da 40.000 Euro e fino a 500.000 Euro: | 100% |
| • per interventi da 500.000 Euro e fino a 1.000.000 Euro: | 95% |
| • per interventi da 1.000.000 Euro e fino a 2.000.000 Euro: | 90% |
| • per interventi da 2.000.000 Euro e fino alla soglia comunitaria: | 80% |
| • Per interventi superiori alla soglia comunitaria: | 70% |

LAVORI / OPERE PUBBLICHE

b) Con riferimento alla complessità:

- | | |
|---|------|
| • per risanamento conservativo, restauri e ristrutturazioni: | 100% |
| • per manutenzioni straordinarie | 90% |
| • per nuove opere: | 95% |
| • per manutenzioni ordinarie (<i>solo nel caso possano essere comprese</i>) | 70% |

APPALTI SERVIZI:

b) Con riferimento alla complessità:

- Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali 100%
- Servizi nei settori ordinari 90%
- Servizi di bassa complessità 80%

APPALTI FORNITURE:

b) Con riferimento alla complessità:

- Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale 100%
- Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali 90%
- Forniture nei settori ordinari 80%
- Forniture di bassa complessità 70%

ART. 2 - Ripartizione del fondo

1. L'80% del fondo è ripartito, per ogni singolo intervento, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche individuate nell'articolo 113 del Codice dei contratti, ovvero:

Nel caso di lavori o opere pubbliche:

- a) Attività di programmazione della spesa e gestione (finanziaria) dell'opera durante la realizzazione.
- b) Verifica preventiva dei progetti
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di bando
- d) Esecuzione del contratto
- e) Responsabile unico del procedimento
- f) Direzione dei lavori
- g) Collaudo tecnico amministrativo o Certificazione di regolare esecuzione
- h) Collaudo statico

Nel caso di forniture o servizi:

- a) Attività di programmazione della spesa e gestione (finanziaria) dell'opera durante la realizzazione.
- b) Verifica preventiva dei progetti
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di bando
- d) Esecuzione del contratto
- e) Direzione dell'esecuzione o controllo dell'esecuzione
- f) Verifica della conformità finale

Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) possono essere svolte tutte dal Responsabile unico del procedimento.

Qualora le funzioni di cui alla lettera c) fossero svolte da una Centrale Unica di Committenza o fossero nominati R.U.P. per fasi distinte, il relativo incentivo sarà all'uopo ripartito.

2. Il 20% del fondo è destinato alle attività previste al comma 4 del citato articolo 113 del Codice dei contratti, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Al termine di ciascun anno solare, i Titolari della Posizione Organizzativa dell'Ente interessati alla ripartizione dell'incentivo propongono al Dirigente o alla figura apicale

dell'Ente (Segretario Comunale) le iniziative per l'impiego delle risorse di cui al precedente comma 2. Alternativamente, il T.P.O. potrà procedere a conclusione di ciascuna opera.

4. L'accantonamento al Fondo dovrà avvenire in sede di approvazione del progetto esecutivo dei lavori, nelle percentuali sopraindicate e con registrazione contabile sul capitolo sul quale sarà impegnata la spesa dell'opera.

ART. 3 – Soggetti destinatari del Fondo

1. Sono destinatari del Fondo i soggetti che saranno espressamente incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche descritte al comma 1 del precedente art. 2.
2. E' escluso dall'erogazione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Non sono da considerarsi con qualifica dirigenziale i Titolari di Posizione Organizzativa nominati ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato di norma all'atto della programmazione degli interventi. Se non specificatamente individuato con atto della Giunta o del Responsabile del Servizio competente (dirigente), resta inteso che la figura del Responsabile Unico del Procedimento (da ora in avanti detto R.U.P.) coincide con quella del dirigente o T.P.O. dell'Area.
4. Il dirigente/T.P.O. può delegare tale figura ai soggetti della propria area che abbiano i requisiti e le competenze per poter svolgere il compito.

ART. 4 – Nomina dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche

1. Il R.U.P. nomina con atto formale, per ciascun intervento da realizzare, tutte le figure che intervengono nelle varie fasi di realizzazione con la precisa attribuzione di compiti e responsabilità a ciascun componente;
2. Ferma la competenza assegnata dal vigente ordinamento in materia di nomina del Responsabile del procedimento, i componenti del "Gruppo" saranno individuati tenendo conto anche del criterio della rotazione e delle precise competenze dei soggetti coinvolti.
3. E' compito del Dirigente/TPO o della figura apicale dell'Ente (Segretario Comunale) verificare, su proposta del Responsabile del Procedimento, l'effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al Gruppo delle attività assegnate.
4. All'atto del pagamento delle competenze il RUP dovrà comunicare eventuali variazioni dei componenti del gruppo e le funzioni a loro assegnate. La figura apicale ne prenderà atto.

ART. 5 - Coefficienti di incentivazione

1. Le somme accantonate confluiscono in un Fondo unico e sono erogate a tutti i soggetti che direttamente partecipano alle fasi di realizzazione dell'intervento.
2. Le quote da attribuire a ciascun componente del gruppo sono individuate secondo il prospetto distributivo di cui **all'ALLEGATO A**.
3. La quota parte di incentivo spettante al R.U.P. è ripartita, per il 70%, al R.U.P. medesimo e, per il 30%, ai collaboratori nominati dal R.U.P. stesso.
4. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno costituiscono economie.
5. I compensi attinenti ai singoli incarichi sono cumulabili qualora svolti dal medesimo soggetto nell'ambito di uno o più interventi.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, al netto delle somme corrisposte a titolo di incentivo.
7. Qualora, sulla base dei coefficienti di cui ai punti che precedono, un dipendente dovesse essere destinatario di una somma superiore, l'importo teoricamente attribuibile a tale dipendente ed eccedente tale cifra, costituisce economia acquisita in bilancio
8. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, per la corresponsione degli incentivi deve farsi riferimento all'anno in cui è stata effettuata la prestazione.

ART. 6 - Modalità per la riduzione dell'incentivo

1. A fronte di incrementi dei tempi o dei costi, non conformi alle norme l'incentivo sarà ridotto come indicato ai successivi commi.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera si verificano incrementi superiori al 5% dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, le somme dell'incentivo spettanti alle figure individuate come responsabili dei ritardi o degli incrementi da parte del Segretario Comunale/Dirigente, saranno proporzionalmente ridotte in percentuale doppia a quella degli incrementi.
3. Qualora si verificano incrementi superiori al 25%, le figure individuate come responsabili dei ritardi o degli incrementi da parte del Segretario Comunale/Dirigente/TPO non avranno diritto ad alcun incentivo.
4. Qualora si riscontrino gli incrementi di cui al precedente comma in fase di Collaudo/C.R.E., l'Ente procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate nel corso della fase esecutiva.
5. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti che non implicano responsabilità dirette dei soggetti coinvolti.

ART.7 - Verifica del raggiungimento degli obiettivi

1. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi e dell'apporto individuale dei singoli componenti del gruppo viene effettuata, di norma, entro i 30 giorni dall'approvazione del Collaudo amministrativo/C.R.E., dal Segretario Comunale/Dirigente/TPO.
2. Il beneficiario dell'incentivo non può coincidere con il soggetto che accerta il buon esito delle attività pertanto di norma la liquidazione verrà eseguita dal titolare delle risorse su pre-liquidazione della figura apicale dell'Ente o dal Segretario Comunale.

ART. 8 - Pagamento

1. La corresponsione degli emolumenti sarà effettuata nel rispetto di tutte le condizioni previste all'articolo 1 del presente regolamento (disponibilità di bilancio, rispetto dei relativi equilibri incluso il rispetto dei tetti alle spese del personale e del salario accessorio), di norma:
 - per quanto riguarda le opere la cui durata presunta iniziale è inferiore a mesi dodici,
 - entro 30 giorni dalla verifica di cui all'articolo precedente.
 - per quanto riguarda la fase di esecuzione di opere la cui durata presunta iniziale è superiore a mesi dodici, ovvero per cui la durata, inizialmente prevista in misura inferiore a mesi dodici, supera successivamente tale limite a seguito di varianti, sospensioni o proroghe:

- pagamento annuale proporzionale agli Stati di avanzamento lavori emessi nel corso dell'anno solare stesso.
2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali, l'IRAP, di cui al comma 1 del precedente articolo 1 del presente regolamento, a carico dell'Amministrazione, sono compresi nelle somme accantonate sul Fondo di cui al medesimo articolo 1.
 3. I predetti emolumenti sono assoggettati alle ritenute di legge.

ART. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, le norme del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delle sue Linee Guida.

ART. 10 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento, dopo essere sottoposto alla contrattazione decentrata integrativa del personale, entrerà in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il Regolamento si applica a tutte le attività sin qui svolte e non ancora liquidate, anche per opere il cui iter sia iniziato in data antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (ad eccezione per le quote che erano state accantonate prima dell'introduzione della ripartizione 80% e 20% - L. 114/2014, peraltro non retroattiva), le quali vengono liquidate integralmente.

Per dette opere, qualora la risorsa disponibile a quadro economico non risulti sufficiente a finanziare gli incentivi calcolati sulla base del presente Regolamento, la ripartizione degli incentivi stessi sarà proporzionalmente ridotta e non si potranno prevedere ulteriori stanziamenti.

ALLEGATO A.

A	Attività di programmazione della spesa	5%
B	Verifica preventiva dei progetti	10%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di bando * (CUC)	25%
	C1*responsabile procedimento di gara	15%
	C2*predisposizione documenti di gara	5%
	C3*controlli e verifiche amministrative post gara	5%
D	Esecuzione del contratto (RUP)	45%
F	Direzione dei lavori/Direttore dell'esecuzione alla vigilanza	9%
G	Collaudo tecnico amministrativo o Certificazione di regolare esecuzione	3%
H	Collaudo statico	3%

TOTALE PRESTAZIONI INCENTIVATE	100%
---------------------------------------	-------------

ALLEGATO B.

A	Attività di programmazione della spesa	5%
B	Verifica preventiva dei progetti	5%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di bando * (CUC)	25%
	C1*responsabile procedimento di gara	15%
	C2*predisposizione documenti di gara	5%
	C3*controlli e verifiche amministrative post gara	5%
D	Esecuzione del contratto (RUP)	30%
E	Direzione dell'esecuzione o controllo dell'esecuzione	30%
F	Verifica della conformità finale	5%

TOTALE PRESTAZIONI INCENTIVATE	100%
---------------------------------------	-------------